CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano

Data 06-02-2014
Pagina 16/17
Foglio 1 / 3

www.ecostampa.it

Famiglia, si cambia

a cura di RICCARDO BRUNO

Da domani i figli saranno semplicemente figli, senza aggettivi ulteriori. Cancellate le distinzioni tra «legittimi» e «naturali», tutti saranno sullo stesso piano e avranno medesimi diritti (a partire da quelli ereditari). I tempi cambiano e i codici si adeguano. La riforma del diritto di famiglia, contenuta nel decreto legislativo 154 firmato dal capo dello Stato quattro giorni prima di Capodanno e in vigore da domani, non modifica soltanto termini e definizioni, ma rivoluziona la prospettiva con cui guardare ai legami tra i genitori e le loro creature. Non solo: anche i nonni si guadagnano uno spazio di rilievo nell'ordinamento, il loro desiderio di non separarsi dai nipoti è adesso riconosciuto per legge. Il corpo delle nuove regole, introdotte dalla legge 219 del 2012 e messe a punto da una Commissione guidata dal giurista Cesare Massimo Bianca, rappresenta una svolta. Una tappa fondamentale dopo il divorzio, la grande riforma del 1975 e la riforma delle adozioni. Molti principi sono in realtà già entrati nella prassi, consolidata nelle aule dei tribunali o imposta dagli organismi europei. Il decreto adesso fa ordine, cancella norme obsolete, sancisce concetti innovativi. Alcune associazioni, come Crescere insieme o Colibrì, sostengono che la Commissione ha travalicato i limiti posti dal Parlamento, squilibrando di fatto i rapporti a favore di un solo genitore (che è quasi sempre la madre). Dibattito aperto, sarà la pratica a chiarire chi ha torto o ragione. Di sicuro, le novità non sono poche: come la possibilità del minore di essere «ascoltato» dal giudice, o il dovere dei genitori di «occuparsi» dei figli anche se sono maggiorenni e finché non raggiungono l'indipendenza economica (qualcuno lo chiamerà il diritto del bamboccione). O ancora l'obbligo del giudice a cercare tutti gli aiuti concreti possibili per far crescere i bambini nelle loro famiglie, anche in caso di gravi difficoltà economiche. La chiave del decreto può essere trovata nella sostituzione della parola «potestà» con «responsabilità». Non più il «potere» dei genitori, ma il dovere di prendersi cura di chi hanno messo al mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Figli naturali e legittimi con gli stessi diritti Basta discriminazioni in caso di eredità

Quando il Consiglio dei ministri, lo scorso luglio, diede il via libera al decreto che aggiornava il diritto di famiglia, il premier Enrico Letta annunciò trionfante: «Scompare dal Codice civile la distinzione tra figli di serie A e B. È un grandissimo fatto di civiltà». L'equiparazione tra tutti i nati, adesso distinti soltanto se «fuori» o «all'interno» del matrimonio, è il cardine stesso della riforma avviata con la legge 219 del 2012 (completata appunto dal decreto che entra in vigore domani). Le conseguenze sono tante, e investono in primo luogo il campo dell'eredità, cancellando ogni discriminazione. Spiega l'avvocato Anna Galizia Danovi, presidentessa del Centro per la riforma del diritto di famiglia: «È stata eliminata la facoltà di commutazione, che prevedeva la possibilità per i figli legittimi di escludere dalla comunione ereditaria i figli naturali. Tanto per capirci: loro si tenevano il castello e agli altri davano solo una somma in denaro». Chi nasce all'esterno del matrimonio ha un legame giuridico non solo con il genitore, ma anche con i relativi familiari che saranno a tutti gli effetti suoi «parenti» (ancora una volta con evidenti ricaschi in caso di successione). È stato portato a dieci anni il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità da parte degli ex figli naturali. Se invece l'erede è un nascituro, l'amministrazione dei beni spetta sia al padre che alla madre. «Intendiamoci — chiarisce Gloria Servetti, presidente della IX Sezione civile del Tribunale di Milano — il principio di uguaglianza dei figli era già immanente nel nostro ordinamento. Con il decreto legislativo viene reso effettivo e riconoscibile all'interno del Codice».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'affido condiviso in caso di divorzio alle nuove regole per la successione Ecco le norme in vigore da domani

091070

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Diritti e Società - Zeroviolenzadonne.it

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano

Data 06-02-2014
Pagina 16/17
Foglio 2 / 3

www.ecostampa.it

Residenza prevalente per i bambini in caso di separazione Un passo indietro?

Uno dei punti più controversi della riforma è l'introduzione del concetto di «residenza abituale del minore». Marino Maglietta, presidente di Crescere insieme e «padre» dell'affido condiviso, sostiene che ciò mina una conquista che «metteva fine alla distinzione tra genitore del quotidiano che provvede ai bisogni dei figli e genitore "ludico" che si limita a passare all'altro del denaro e fruisce di un "diritto di visita"». Gli fa eco l'associazione Colibrì: «È stata sdoganata la figura del genitore cosiddetto collocatario o prevalente. Il decreto ha fornito una sanatoria giuridica a un prassi che, fino ad oggi, ha causato innumerevoli proteste da parte di chi è stato danneggiato». Più cauta Anna Galizia Danovi (Centro per la riforma del diritto di famiglia): «L'intento della norma è certamente apprezzabile, in quanto va nella direzione di risolvere un problema effettivamente presente. Tuttavia, la legge sembrerebbe imporre in ogni caso la scelta di una residenza prevalente, e ciò è in contraddizione con il pensiero attuale che mira a una parificazione completa dei tempi trascorsi dal figlio presso ciascun genitore. Talvolta è difficile, se non impossibile, parlare di "residenza abituale"». Non vede invece rischi il magistrato Gloria Servetti: «La residenza abituale è l'applicazione di un criterio sovranazionale. I minori devono avere un indirizzo anagrafico preciso, mica possono averne due. Non vedo nella norma un elemento di sorpresa, né potenzialmente pericoloso». Nessun rischio di favorire solo un genitore, in particolare la madre? «Se guardiamo i dati statistici — prosegue Gloria Servetti — è vero che la residenza scelta è quella delle mamme. Ma pensare che il decreto intenda favorirle mi sembra proprio una forzatura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riconosciuto il ruolo dei nonni Incontri con i nipoti garantiti dalla legge

La riforma li chiama un po' freddamente «ascendenti», ma la novità che riscrive l'articolo 317-bis del Codice civile è di portata rilevante: vengono riconosciuti il ruolo e l'importanza dei nonni nella sfera affettiva dei minori. «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» stabilisce il decreto. Un diritto sacrosanto che in caso di contrasti può essere fatto valere davanti a un Tribunale: «L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore». Un passo in avanti non da poco nei confronti di figure che da sempre hanno svolto compiti decisivi nell'educazione dei bambini, e oggi ancora di più chiamati a «sopperire» all'assenza dei genitori, anche senza arrivare a casi estremi di crisi o contrasti. Non a caso in Germania il governo sta pensando di estendere anche a loro il congedo parentale (l'assenza giustificata e in parte retribuita dal lavoro per accudire i nuovi nati); e anche l'ex ministro Andrea Riccardi ne aveva parlato come di un ipotesi che si voleva introdurre in Italia. Tuttavia anche su questa norma non mancano alcune critiche. Nella precedente formulazione dell'articolo che si occupava dei rapporti del minore, venivano elencate altre figure come zii o cugini. Adesso il campo sembra ristretto solo ai genitori e ai nonni. Ammette il presidente della IX Sezione civile del Tribunale di Milano, Gloria Servetti: «A una prima lettura i parenti collaterali non hanno la stessa legittimazione dei nonni». Tuttavia per il magistrato non è detto che sia un male. «Probabilmente lo spirito della legge è quella di limitare le interazioni di troppi soggetti. Altrimenti si rischia di far crescere un minore con la costante pendenza di un procedimento giudiziale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

091070

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Diritti e Società - Zeroviolenzadonne.it

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano

Data 06-02-2014
Pagina 16/17
Foglio 3 / 3

www.ecostampa.it

Le vecchie parole cancellate dalle norme «Potestà genitoriale» e «adulterini»

È uno degli ultimi articoli del decreto legislativo, il numero 105 su un totale di 108. Ma ha un'importanza centrale anche se riguarda solo una «sostituzione di termini», quindi un problema prettamente linguistico. Per esempio scompare il concetto di «potestà», sostituito dalla «responsabilità genitoriale». «L'impegno del padre e della madre — commenta l'avvocato Danovi — cessa di essere un potere sul figlio minore e diviene un'assunzione di responsabilità nei suoi confronti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». È esattamente un capovolgimento di visuale, i genitori non hanno (solo) diritti ma anche (e soprattutto) doveri. Nonostante riforme e svecchiamenti, nel Codice civile erano rimasti termini antichi, che evocavano giudizi spregiativi. Come la definizione di «figlio adulterino», rimosso negli anni da quasi tutte le norme ma rimasto ancora nelle disposizioni attuative del Codice. O ancora l'espressione «figlio incestuoso», eliminata dalla legge 219 del 2012. «Oggi l'articolo 251 del Codice Civile — commenta l'avvocato Anna Galizia Danovi, — fa riferimento al "figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta". Il figlio ex incestuoso oggi "può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio", mentre prima il riconoscimento era possibile solo se il genitore o i genitori ignoravano la propria parentela». Conclude la presidentessa del Centro per la riforma del diritto di famiglia: «Come è evidente, non sono modifiche solo lessicali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

25

milioni Il numero delle famiglie in Italia. Dieci anni fa erano poco meno di 22 milioni. Dal 1971 a oggi, secondo l'Istat, sono aumentate del 54 per cento Oggi ogni nucleo è composto in media da 2,4 persone

25

per cento La quota dei bimbi nati nel nostro Paese nel 2012 da genitori non sposati, pari a 132 mila, su un totale di 534.186. Il dato è comunque in calo di poco rispetto all'anno precedente

12

milioni Il numero dei nonni in Italia con più di 65 anni d'età. Le statistiche Istat calcolano che almeno il 55 per cento delle donne che lavorano affida i bambini ai genitori o ai suoceri

85

mila I matrimoni che si sono celebrati nel 2012 in Italia con il rito civile. La maggioranza riguarda però le nozze religiose: 122.297. Un dato in diminuzione negli ultimi quattro anni (-33 mila)

2,6

milioni Il numero dei separati legalmente e i divorziati nel nostro Paese secondo l'ultimo dato statistico dell'Istat dello scorso dicembre. Un separato o divorziato su due ha un'età compresa tra i 35 e i 54 anni

Famiglia, si cambia

Le scuole cancellano dai moduli d'iscrizione il padre e la madre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

091070

Diritti e Società - Zeroviolenzadonne.it